



REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'INSTALLAZIONE E L'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAELLI SACCO

Delibera n. _____ del _____

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità da adottare nelle ipotesi di installazione e utilizzo di impianti di videosorveglianza presso le aree di pertinenza dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco (di seguito ASST).

La ASST Fatebenefratelli Sacco si compone di quattro presidi ospedalieri: P.O. Fatebenefratelli; P.O. Macedonio Melloni; P.O. Vittore Buzzi e P.O. Luigi Sacco, oltre che delle strutture territoriali afferenti alla "Salute Mentale" e delle sedi territoriali relative a funzioni trasferite da ATS Milano.

L'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, e dunque di rilevazione/registrazione delle immagini, deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali le disposizioni civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata¹, nonché sul controllo a distanza dei lavoratori².

In ogni caso l'esercizio della videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della dignità delle persone fisiche e dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

¹ Cfr. in particolare l'art. 615 bis del codice penale - Interferenze illecite nella vita privata.

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

² L. 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori

el



ARTICOLO 2

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **Videosorveglianza** = sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
- **Videocontrollo** = sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone limitate;
- **ASST**= Azienda Socio Sanitaria Territoriale
- **FBF-OFT**= Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico
- **MM** = Presidio Macedonio Melloni
- **VB**= Presidio Vittore Buzzi
- **LS** = Presidio Luigi Sacco
- **VDS**= sistema di videosorveglianza
- **DVR** = Digital Video Recorder
- **NVR** = Network Video Recorder
- **UOC SIA** = Sistemi Informativi Aziendali
- **UOC AGL**= Affari Generali e Legali

ARTICOLO 3

FINALITA' DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini, configura un trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 GDPR.

Pertanto il ricorso alla videosorveglianza deve essere ancorato al perseguimento di finalità legittime, quali:

- la tutela della sicurezza e della incolumità dei pazienti, degli utenti e degli operatori;
- la tutela del patrimonio aziendale;
- il controllo delle aree comuni;
- il monitoraggio del paziente in situazioni particolari (ad esempio nelle unità di rianimazione, nei reparti di isolamento, nelle sale d'attesa dove non vi è visibilità diretta da parte del personale, presso specifiche camere di degenza, ecc.), laddove lo strumento della videosorveglianza fornisca un ausilio indispensabile per garantire l'osservazione continua del paziente critico, a fini di tutela del suo stato di salute. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio clinico dei pazienti è contenuto nell'allegato 1 al presente regolamento.

E' fatto divieto di utilizzare i sistemi di videosorveglianza per finalità diverse da quelle indicate. In particolare è fatto divieto di esercitare, mediante l'utilizzo dei sistemi in parola, un controllo a



ASST Fatebenefratelli Sacco

distanza dei lavoratori, nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori (articolo 4 Legge 300/1970).

Inoltre la videosorveglianza è presente anche:

- in alcune aree e luoghi ove sono installate le dotazioni e i dispositivi di lotta all'incendio;
- presso alcune aree di raccolta rifiuti per evitare conferimenti illegittimi;
- presso i data center, dove è custodito l'intero patrimonio informativo aziendale.

Per ritenersi legittima, l'adozione delle misure di videosorveglianza, deve dunque essere ispirata ai seguenti principi:

- **Principio di liceità** – il trattamento dei dati mediante il ricorso a sistemi di videosorveglianza e videocontrollo si giustifica in relazione alla tutela degli enunciati scopi:
 - finalità istituzionali di diagnosi, cura e terapia;
 - tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - tutela del patrimonio aziendale.
- **Principio di necessità** = qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito
- **Principio di pertinenza e di non eccedenza** – i sistemi di controllo che si vanno a realizzare mediante l'installazione di impianti di videosorveglianza devono essere proporzionali al grado di rischio effettivo dell'area di intervento. Inoltre devono essere raccolti unicamente i dati necessari al raggiungimento delle finalità legittime perseguite. Pertanto dovranno essere registrate le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando – quando giudicato non indispensabile - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa dovranno pertanto essere stabilite nel rispetto delle regole enunciate.

ARTICOLO 4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018: “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);



ASST Fatebenefratelli Sacco

- Provvedimento 13 ottobre 2008 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati”;

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEOCONTROLLO

L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza nell'ambito dell'area di pertinenza dell'ASST, qualora ne ricorrano i presupposti di legittimità stabiliti dal presente regolamento, è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione, in conformità alla procedura prevista dal successivo articolo 16, del titolare del trattamento, nella persona del Direttore Generale.

Ne consegue che è fatto assoluto divieto a chiunque di procedere, di propria iniziativa, alla installazione di impianti o dispositivi di videosorveglianza o di videocontrollo, ivi incluse le webcam, gli smartphone e qualsiasi dispositivo mobile in grado di videoregistrare e/o trasmettere, che realizzino la ripresa di aree e locali di pertinenza dell'ospedale e di persone che operino al loro interno, a qualunque titolo.

Il divieto sussiste a prescindere dalla eventuale bontà e legittimità delle ragioni addotte per giustificare l'installazione dell'impianto o dispositivo (sicurezza degli operatori, tutela del patrimonio aziendale, ecc).

ARTICOLO 6

MONITORAGGIO DEI PAZIENTI

In talune particolari circostanze o luoghi (Rianimazione, UTIC, Pronto Soccorso, speciali camere di degenza, ecc.) può rendersi necessario l'esercizio di un controllo costante delle attività svolte così come il monitoraggio dei pazienti, per garantire la massima tutela e salvaguardia del loro stato di salute.

Per tale specifica attività di sorveglianza la ASST si è dotata di uno specifico regolamento contenuto nell'allegato 1.

In questo caso la raccolta dei dati, per lo più di natura sensibile, deve essere limitata ai casi di assoluta necessità e le riprese possono avvenire unicamente in determinati locali, secondo la stretta finalità per la quale i dati personali – in questo caso le immagini delle persone riprese - vengono trattati.

Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire la tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti.

Possono accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati, mentre le stesse non possono essere visionate da estranei.

In nessun caso le immagini idonee a rivelare lo stato di salute possono essere diffuse, fatta salva la richiesta della loro esibizione da parte delle competenti autorità (autorità giudiziaria, etc.).



ARTICOLO 7

DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

Le tabelle relative alla identificazione e ubicazione delle videocamere installate e facenti parte del sistema di videosorveglianza sono conservate presso la UOC SIOO, che si occupa anche del costante aggiornamento delle stesse. Copia del predetto prospetto, e dei suoi aggiornamenti (almeno semestrali), dovrà essere inoltrata alla UOC Affari Generali e Legali.

ARTICOLO 8

RESPONSABILITA': TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI – In ossequio all'articolo 4, comma 7, del GDPR il titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Al Direttore Generale competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. Pertanto è il Direttore Generale dell'ASST che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, ed è automaticamente individuato per legge senza bisogno di esplicita nomina.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del dell'art. 4, comma 8, del GDPR e del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010 è il Direttore della UOC SIOO.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati conformemente alle finalità perseguite dall'ASST e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile del trattamento dei dati:

- è responsabile dei sistemi di videosorveglianza, della loro corretta manutenzione, della conservazione delle immagini e della distruzione dei supporti delle riprese;
- provvede alla nomina degli incaricati preposti all'utilizzo dei sistemi per le finalità indicate nel regolamento;
- provvede ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli incaricati, con particolare riferimento a modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi (quando vi siano eventuali aggiornamenti tecnici o tecnologici ai sistemi software di gestione, oppure in occasione di assunzione di nuovo personale).

Nel caso di ricorso a personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza e di videocontrollo, il titolare del trattamento deve provvedere alla nomina del responsabile esterno del trattamento.



ASST Fatebenefratelli Sacco

I responsabili e gli incaricati del trattamento appositamente designati sono autorizzati ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi visivi, ad utilizzare gli stessi e a prendere visione dei dati, quando ciò sia necessario per perseguire le finalità di cui agli articoli precedenti.

E' fatto obbligo del Responsabile di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati visivi siano svolte unicamente per la realizzazione delle finalità indicate nel regolamento.

E' onere del responsabile accertarsi che i dati non siano divulgati a soggetti estranei alla attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi della Autorità Giudiziaria che inoltrino formale richiesta di accesso per motivi di indagine.

Per motivi di indagine promossa dall'Autorità Giudiziaria, su richiesta di quest'ultima, il Responsabile del trattamento dei dati rilascia copia delle immagini di cui è richiesto l'accesso.

Al fine di conseguire i dovuti chiarimenti in merito alle richieste di accesso che pervengono alla ASST il Responsabile del trattamento potrà avvalersi della consulenza dell'UOC Affari Generali e Legali interno all'Azienda.

Egli, con l'ausilio degli incaricati al trattamento dei dati, appositamente individuati, cura la custodia:

- delle chiavi dei locali nei quali sono contenuti i sistemi hardware e software dedicati alla supervisione e al controllo remoto del sistema;
- delle credenziali per l'accesso e l'utilizzo dei predetti sistemi.

In particolare, al Responsabile e agli incaricati del trattamento sono affidati la custodia e la conservazione:

- della chiave magnetica (badge) d'accesso ai locali "data center";
- delle credenziali d'accesso ai sistemi di videosorveglianza.

INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI: sono individuati dal Responsabile del trattamento dei dati tra gli operatori della UOC SIOO e delle ulteriori strutture che, alla luce della attuale organizzazione dell'Azienda, si rende opportuno/necessario rendere partecipi della gestione operativa del sistema hardware/software deputato alla videosorveglianza.

ARTICOLO 9

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI NEGLI AMBIENTI

Le diverse tipologie e le principali caratteristiche tecniche dei sistemi presenti presso i quattro distinti presidi ospedalieri sono indicate in apposito documento aggiornato semestralmente, depositato agli atti d'ufficio presso la UOC SIOO e trasmesso in copia al titolare del trattamento e alla UOC Affari Generali e Legali.

Al fine di assicurare l'armonizzazione del sistema di videosorveglianza nell'ambito della ASST e la sua conformità alla normativa che dispone in materia, nel corso del triennio 2018-2020,

PL

10



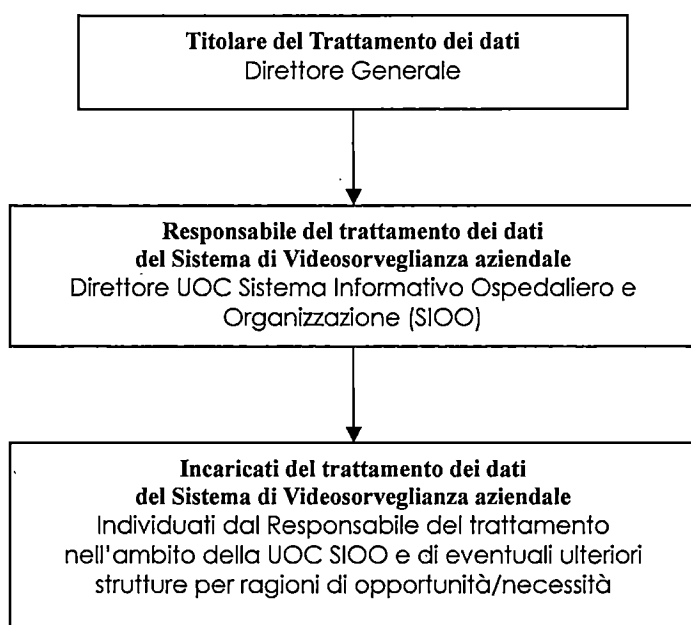
ASST Fatebenefratelli Sacco

compatibilmente con le risorse disponibili, verrà attuato un piano di manutenzione e/o rinnovo tecnologico mirato a garantire maggiore affidabilità dei sistemi esistenti procedendo alla sostituzione delle videocamere guaste non riparabili, di quelle ad elevata obsolescenza, di quelle con bassa risoluzione video.

ARTICOLO 10

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE PER LA VDS

Per una più immediata comprensione delle responsabilità riferite alla gestione della VDS, si riporta il seguente organigramma funzionale.



ARTICOLO 11

CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI SISTEMI

L'utilizzo dei personal computer è protetto da un sistema di codici per l'identificazione e di password conosciute solo dal Responsabile del trattamento dei dati e dagli Incaricati del trattamento dei dati in modo da garantire l'accesso al sistema solamente al Responsabile del trattamento dei dati ed agli Incaricati del trattamento dei dati.

ARTICOLO 12

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AI SISTEMI VDS

L'accesso al sistema è autorizzato solamente al Responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati del trattamento dei dati.



ASST Fatebenefratelli Sacco

Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare del trattamento dei dati o, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile del trattamento dei dati, escluso il personale addetto alla manutenzione dei sistemi.

Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Alle ditte che effettuano il servizio di manutenzione è richiesto di:

- fornire il nominativo delle persone addette alla manutenzione al Responsabile del Trattamento dei dati per la VDS;
- segnalare gli eventuali cambi del personale addetto alla manutenzione;
- limitare il turn over del personale addetto alla manutenzione;
- operare nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento.

Il Responsabile del Trattamento dei dati deve autorizzare il personale addetto alla manutenzione ad accedere ai PC della VDS.

Gli incaricati devono:

- accertarsi dell'identità del personale addetto alla manutenzione;
- vigilare che le attività svolte siano conformi alle normative vigenti e al regolamento;
- custodire segretamente le credenziali di accesso ai sistemi di consultazione video.

A tutti è vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo della VDS, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi rispondenti alle finalità previste dal presente regolamento.

Il Responsabile del trattamento, a far tempo dall'attivazione del presente regolamento, provvederà a rinnovare le password di accesso ai vari sistemi.

ARTICOLO 13

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco ha attivato, presso i Presidi di pertinenza, sistemi di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione di immagini per le seguenti finalità: sicurezza delle persone, tutela del patrimonio e controllo delle aree comuni.

I tempi di conservazione delle immagini sono stati fissati in 96 ore (4 giorni), giustificate in relazione a festività e/o chiusura degli uffici preposti alla VDS, in particolare per coprire l'arco temporale del normale periodo di riposo del fine settimana (dove non vi è personale in servizio), al quale potrebbero aggiungersi ulteriori festività comandate. Tale durata potrà essere ridotta nel caso di indisponibilità di storage su cui poter eseguire i salvataggi. In tale circostanza il Responsabile del trattamento ne dovrà dare tempestivamente evidenza al Direttore Generale.

La registrazione e la cancellazione delle immagini è realizzata in forma ciclica ed in modo automatico dai sistemi mediante programmazione del software.



ASST Fatebenefratelli Sacco

Nel concreto i sistemi impiegati sono programmati in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica da ogni supporto, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

La conservazione per periodi maggiori a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, in presenza dei quali il Responsabile del trattamento dei dati è automaticamente autorizzato ad eseguire un salvataggio straordinario dei filmati da conservare con tempistica superiore a quella ordinaria.

ARTICOLO 14

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

In caso di segnalazione di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza o della tutela degli ambienti e del patrimonio che possano essere documentabili dalle immagini raccolte mediante i sistemi di videosorveglianza, chiunque ha titolo per richiedere al Responsabile del trattamento dei dati la verifica delle sequenze registrate dal sistema.

Nella richiesta, formulata per iscritto o a mezzo posta elettronica, dovranno essere rese esplicite le generalità del richiedente e le motivazioni legittime della richiesta stessa supportate da denuncia scritta fatta all'autorità competente. In tal caso si precisa che le immagini, se ancora nella disponibilità della ASST, verranno messe a disposizione della Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Pubblica Sicurezza.

Nel caso in cui gli organi anzidetti, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, devono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Si precisa che i sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio, non essendo controllati in modo continuativo da personale di vigilanza dedicato, garantiscono la sola possibilità di verificare, in differita ed entro i termini massimi di conservazione, le eventuali registrazioni.

ARTICOLO 15

INFORMATIVA

E' necessario appostare idonea informativa per rendere edotti gli interessati del fatto che si sta per accedere o ci si trova in area videosorvegliata e/o video controllata.

L'obbligo di informativa, così come previsto agli articoli 13 e 14 del GDPR, può essere adempiuto anche mediante l'utilizzazione di un modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;



ASST Fatebenefratelli Sacco

- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono visionate o anche registrate.

Conformemente a quanto disposto dal provvedimento 8 aprile 2010 tali avvisi sintetici sono integrati da un testo completo contenente gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice privacy, il quale è disponibile, senza oneri per l'utente, sul sito internet dell'ASST e nei principali punti di accesso alla Struttura.

ARTICOLO 16

PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI ULTERIORI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'ASST

L'installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza all'interno delle aree di pertinenza dell'ASST può avvenire:

1. per decisione motivata del Titolare del trattamento, valutata altresì la situazione di rischio in ordine alla tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori;
2. per richiesta dei Direttori / Responsabili di Strutture Complesse / Strutture Semplici / Uffici, i quali dovranno indirizzare la loro istanza al Titolare del trattamento, includendovi le ragioni che rendono necessaria / opportuna l'installazione di nuovi dispositivi.

Qualora sia stata avanzata una richiesta di installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza, il titolare del trattamento provvede ad inoltrare l'istanza alle UOC Tecnico Patrimoniale, UOC Sistema Informativo Aziendale e UOC Affari Generali e Legali, ciascuna per la propria competenza, per la definizione degli aspetti legali e degli aspetti tecnici di dettaglio relativi alle modalità di installazione del sistema, previa opportuna visita dei luoghi.

In particolare la relazione tecnica dovrà comprendere:

- la composizione dei dispositivi di videosorveglianza, con indicazione del numero di telecamere da installare, di monitor, ecc.;
- la localizzazione del/dei dispositivi;
- le modalità di ripresa;
- le misure minime di sicurezza da adottare per la protezione del dispositivo.

Verificata la realizzabilità dell'ampliamento, il Titolare del trattamento potrà autorizzarne l'installazione previo adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 4 Legge n. 300 / 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Successivamente la UOC Affari Generali e Legali procederà a redigere il provvedimento deliberativo che autorizza l'installazione del nuovo dispositivo, con allegato il relativo protocollo sulle modalità di esercizio della videosorveglianza presso la struttura / l'ufficio / l'area interessati dalla installazione.



ASST Fatebenefratelli Sacco

Successivamente la UOC SIOO, ottenuta la disponibilità economica, potrà dare avvio all'iter tecnico per l'installazione dei nuovi dispositivi occupandosi di tutte le implicazioni di carattere tecnico: cablaggio strutturato, acquisizione videocamere, acquisizione licenze d'uso, potenziamento server, sostituzione apparato di rete, ecc.

ARTICOLO 17

MISURE DI SICUREZZA

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'uso dei sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi va equiparato al trattamento dei dati con strumenti elettronici. Deve essere pertanto garantita la protezione dei dati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo così al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza sono quelle indicate dalla normativa vigente in materia.

E' stabilito in capo a ciascun Responsabile e agli incaricati, per i compiti loro attribuiti, l'onere di adottare le misure di sicurezza sancite dal legislatore e di comunicare tutti gli accorgimenti che si rendano necessari per scongiurare il rischio che i dati possano entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati al loro trattamento.

ARTICOLO 18

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa europea, nazionale e regionale in materia.

Il regolamento è adottato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale.



**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L'INSTALLAZIONE E L'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRAPELLI SACCO**

**GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATI
AL MONITORAGGIO PAZIENTI**



ARTICOLO 1

FINALITA'

Presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco sono attivi dei sistemi di videosorveglianza che permettono la rilevazione di immagini per la seguente finalità:

- controllo di ambienti sanitari e monitoraggio clinico di pazienti.

Stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, la videosorveglianza per la finalità di cui sopra è limitata ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

ARTICOLO 2

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123).
- Provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali e sensibili in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

ARTICOLO 3

RESPONSABILITA'

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - In ossequio all'articolo 4, comma 7, GDPR, il titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Al Direttore Generale competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza. Pertanto è il Direttore Generale dell'ASST che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, ed è automaticamente individuato per legge senza bisogno di esplicita nomina.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi dell'art. 4, comma 8 GDPR, e del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010¹ la responsabilità degli

¹ Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 – sezione 3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti - 3.3.2. Responsabili e incaricati: "Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).



ASST Fatebenefratelli Sacco

impianti e del trattamento dei dati relativi ai sistemi di videosorveglianza installati per la finalità di cura e monitoraggio pazienti è affidata al Responsabile di Unità Operativa nel cui ambito è installato l'impianto medesimo, in virtù della nomina effettuata dall'ASST ai sensi di legge. Tale nomina è integrata con il riferimento ai trattamenti di dati effettuati mediante i sistemi di videosorveglianza e con gli ulteriori compiti spettanti al Responsabile del trattamento in merito.

In particolare i Responsabili dovranno provvedere a:

1. nominare gli incaricati al trattamento dei dati e vigilare sul loro operato affinché gli stessi operino in conformità al provvedimento sopra citato.
2. garantire che i monitor siano collocati in locali non accessibili al pubblico.
3. adottare tutti gli opportuni accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti.
4. rispettare il divieto di diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute.
5. segnalare tempestivamente agli uffici aziendali competenti (Sistemi informativi/UOTP) ogni malfunzionamento o guasto dell'impianto e, nelle more di un intervento, adottare tutti gli opportuni accorgimenti idonei a sopperire il mancato utilizzo dello stesso.

INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Tutto il personale medico ed infermieristico della Unità di struttura complessa presso cui è ubicato l'impianto di videosorveglianza è per sua natura da considerarsi legittimato e quindi incaricato alla visione delle immagini sui monitor, in ragione della nomina ricevuta dall'ASST ai sensi dell'art. 30 del "Codice in materia di protezione dei dati personali". Tale nomina è integrata con il riferimento al trattamento dei dati effettuato mediante sistemi di videosorveglianza unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite.

L'incarico prevede infatti:

- l'autorizzazione ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo;
- il compito di trattare tutti i dati personali e sensibili, di cui gli incaricati vengono a conoscenza nell'ambito delle funzioni attribuirgli, in modo lecito e secondo correttezza;
- il rispetto del divieto di diffusione delle immagini idonee a rivelare lo stato di salute, nonché il rispetto dell'intero Provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza e delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento attraverso il presente Regolamento.

ARTICOLO 4 PRINCIPI APPLICABILI

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. controlli fisici) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto:

- del **principio di necessità** secondo cui i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati attentamente in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali conformemente al disposto di legge;



ASST Fatebenefratelli Sacco

- del **principio di proporzionalità** che guida la scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom) e comporta, nelle varie fasi del trattamento, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- del **principio di finalità** secondo cui i dati raccolti per gli scopi espliciti e legittimi indicati al capitolo 1, non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori.

Inoltre nel rispetto del disposto dell'art. 4² della Legge 20 maggio 1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori) è vietato utilizzare le immagini, che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti.

Resta infine ferma la procedura prevista dal medesimo articolo, concernente l'accordo con le rappresentanze sindacali.

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sono conservate presso la UOC Sistema Informativo Ospedaliero e Organizzazione le tabelle di ubicazione e identificazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza aziendale finalizzato al monitoraggio del paziente.

Le videocamere adibite al monitoraggio dei pazienti non sono collegate ad alcun sistema di registrazione; esse consentono la sola visualizzazione *live* delle immagini su specifiche postazioni individuate da ciascun Responsabile di UOC presso cui risulta installato il sistema di visualizzazione.

Sarà cura della predetta struttura elaborare e aggiornare il prospetto riassuntivo delle telecamere installate presso la ASST e del loro esatto posizionamento. Copia del predetto prospetto, e dei suoi aggiornamenti almeno semestrali, dovrà essere inoltrata alla UOC Affari Generali e Legali.

ARTICOLO 6

MISURE DI GARANZIA PER I PAZIENTI

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo sono posizionati in ambienti separati (usualmente locale infermieristico), al fine di evitare il rischio di diffusione delle immagini delle persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. Il Responsabile garantisce che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico).

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non sono diffuse nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

²

ART. 4. (IMPIANTI AUDIOVISIVI)

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. ...[omissis].

4



ARTICOLO 7

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Gli impianti utilizzati ai fini di monitoraggio pazienti e per la sorveglianza di ambienti sanitari, in ragione delle finalità perseguite non provvedono alla registrazione delle immagini ma alla sola visualizzazione in diretta *live*.

ARTICOLO 8

INFORMATIVA AI CITTADINI, UTENTI E OPERATORI

Gli utenti, i cittadini e gli operatori che transitano nelle aree sorvegliate sono informati per mezzo del modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, messo a disposizione del Garante privacy nel provvedimento sulla videosorveglianza.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli. Gli stessi sono collocati prima del raggio di azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze.

Conformemente a quanto disposto dal provvedimento dell'8 aprile 2010 tali avvisi sintetici sono integrati da un testo completo contenente tutti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, il quale è disponibile, senza oneri per l'utente, sul sito internet dell'ASST e nei principali punti di accesso alla Struttura.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco s'impegna inoltre ad attuare forme di comunicazione/informazione nei confronti dei dipendenti, delle OO.SS.AA. e di rappresentanza dei lavoratori, sulle finalità dell'impianto rendendo il presente regolamento consultabile sulla intranet aziendale.